

CAPITOLATO PER L’AFFITTO DELLE ALPI PASCOLIVE DI PROPRIETA’ COMUNALE

ART 1

Il Comune di Acceglio affitta le “ALPI” di sua proprietà (TRAVERSIERA, SEBOLETTA, FONSCINEA) per 2 annate agrarie riguardanti gli anni 2021-2022.

ART 2

Gli alpeggi di proprietà del Comune di Acceglio ed ubicati nel territorio comunale oggetto della procedura mediante asta pubblica presentano la seguente superficie:

LOTTO	ALPE	FOGLIO	MAPPALE	HA.A.CA.	
LOTTO 1	TRAVERSIERA	F. N. 8	3	16.00.88	PASCOLO
“	“	F. N. 8	4	14.84.95	PASCOLO
“	“	F. N. 8	5	17.24.00	INC. PRODUT.
“	“	F. N. 8	6	79.59.00	INC. STERILE
“	“	F. N. 8	7	34.09.50	INC. PRODUT.
“	“	F. N. 8	8	10.21.24	PASCOLO
“	“	F. N. 8	1	108.14.14	INC. STERILE
“	“	F. N. 8	2	10.87.04	INC. PRODUT.
“	“	F. N. 7	2	41.92.63	PASCOLO
“	“	F. N. 7	3	92.89.05	PASCOLO
“	“	F. N. 7	5	12.90.90	INC. PRODUT-
“	“	F. N. 7	6	13.23.29	PASCOLO
“	“	F. N. 7	7	75.25.85	PASCOLO
“	“	F. N. 7	1	145.62.20	INC. STERILE
“	“	F. N. 7	4	88.80.30	INC. PRODUT
LOTTO 2	ALPE SEBOLETTA	10	1	20.94.29	INC. PRODUTTIVO
		10	2	15.38.23	PASCOLO
		11	1	17.25.71	INC. PRODUTTIVO
LOTTO 3	ALPE FONSCINEA	9	18	24.95.61	PASCOLO

ART 3

La gara per la scelta del contraente avrà luogo mediante asta pubblica che si svolgerà in un locale ubicato presso la sede municipale con il metodo delle offerte segrete in busta chiusa ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 del Regio Decreto n. 827 del 1924 in aumento sull’importo posto a base d’asta fissato nella misura indicata al successivo art 5.

L’asta si svolgerà per singoli lotti, anche se i concorrenti potranno comunque partecipare per più lotti con offerte separate.

L’asta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del Servizio finanziario e patrimonio.

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di posticiparne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa in merito.

Possono partecipare alla gara:

- a- i coltivatori diretti singoli o associati e gli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, che allevano bovini, ovini, caprini ed equini,
- b- le cooperative agricole, che allevano animali di allevamento consentiti al pascolo;
- c- le associazioni temporanee di scopo costituite esclusivamente da soggetti di cui al punto a).

Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di regolare partita IVA, esercitare l’attività agricola e zootecnica, comprovata dall’iscrizioni alla C.C.I.A. e risultare possessori di animali di allevamento consentiti al pascolo.

Nel caso di associazione temporanea di scopo, i soggetti dell’associazione, prima della presentazione dell’offerta, devono avere conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura

privata redatta nelle forme di legge, ad uno di essi qualificato come capofila e coincidente con il soggetto che gestirà i rapporti con il Comune di Acceglio, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. La durata dell'associazione di scopo dovrà essere almeno di anni due, ovvero pari al periodo di affitto.

Ciascun partecipante alla gara dovrà comunque possedere i seguenti requisiti:

- Non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione alla gara ed in particolare:
 - ❖ non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, nonché di non avere procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - ❖ di non versare in stato di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di possedere regolari posizioni assicurative presso INPS e INAIL e di essere in regola con i relativi versamenti;
- di essere iscritto alla CCIAA;
- di essere titolare di partita IVA;
- di esercitare l'attività agricola e zootecnica;
- di non aver stipulato contratti d'affitto di terreni di proprietà comunale, in relazione ai quali sussistono morosità o verso i quali il Comune abbia proposto domanda di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, o in relazione ai quali siano in atto vertenze per le quali sia stato esperito, senza esito positivo, il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46 della L. n. 203/82
- di non avere alcuna lite pendente, né pendenze tributarie, con il Comune di Acceglio e di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso;
- che nei confronti del concorrente e dei relativi amministratori muniti di poteri di rappresentanza, non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, ovvero per qualsiasi reato contro la Pubblica Amministrazione;
- che il concorrente, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica.

Nel caso delle associazioni temporanee di scopo, **tali requisiti dovranno sussistere in capo a ciascuno dei soggetti formulanti l'istanza** che dovranno essere in possesso singolarmente dei requisiti summenzionati. A tal fine gli stessi dovranno rendere una specifica dichiarazione in merito ai requisiti di cui sopra da allegare alla domanda di partecipazione all'asta pubblica.

Ciascun partecipante dovrà inoltre dichiarare di aver preso visione del Regolamento sulle alpi pascolive approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 8 del 7/03/2014, del presente capitolato, oltre che dell'avviso d'asta e di accettarne le condizioni senza riserva alcuna.

Tutti coloro che intendono partecipare all'asta pubblica dovranno far pervenire entro le ore 10.00 del giorno fissato nel bando d'asta pubblica un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura riportante l'oggetto della gara "Asta pubblica per l'affitto delle alpi pascolive del Comune di Acceglio. Lotto n. _____ ALPE (denominazione) _____Anni 2021/2022" e l'indicazione del nominativo del concorrente contenente la seguente documentazione:

A) domanda di partecipazione all'asta pubblica debitamente compilata seguendo la modulistica approvata con il bando di gara con l'allegazione di copia fotostatica del documento d'identità e dal deposito cauzionale provvisorio.

Nel caso delle associazioni temporanee di scopo dovrà essere allegata copia della scrittura privata di costituzione dell'associazione e la dichiarazione di ciascun partecipante circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione all'asta pubblica;

B) busta chiusa con la dicitura all'esterno la dicitura "Offerta economica" anch'essa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l'offerta **economica corredato da n.ro 1 marca da bollo** debitamente sottoscritta con firma per esteso e leggibile dal concorrente redatta su carta legale o resa legale con l'indicazione del lotto a cui si riferisce l'offerta e la precisazione in

cifre ed in lettere del canone annuo che si intende offrire, nonché di quello complessivo per le due annualità. Alla dichiarazione di offerta dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.

Nel caso di associazione temporanea di scopo, l'offerta dovrà sottoscritta con firma per esteso e leggibile dal concorrente al quale è stato conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza da parte dei componenti.

In caso di difformità fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione (art. 72, comma 2 R.D. n.827/1924).

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.

I plichi relativi alla partecipazione all'asta pubblica si considereranno prodotti in tempo utile esclusivamente se pervenuti entro il termine indicato nel bando di gara, indipendentemente dalle modalità di trasmissione. Il recapito del plico, infatti, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualunque motivo non giunga a destinazione entro le ore 12 della data fissata per la presentazione della domanda di partecipazione.

N.B. A pena di esclusione a tutte le dichiarazioni deve essere allegata la copia fotostatica del documento d'identità del/i dichiarante/i.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un deposito cauzionale provvisorio, pari al 10% dell'importo del canone annuo specificato per ciascun lotto, a favore del Comune di Acceglio, da versare tramite assegno circolare non trasferibile intestato al "Comune di Acceglio – Servizio di Tesoreria" per i seguenti importi:

LOTTO	DENOMINAZIONE ALPE	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO
2	TRAVERSIERA	6.880
8	SEBOLETTO	940
9	FONSCINEA	320

L'aggiudicazione per ciascun lotto verrà disposta a favore del partecipante all'asta che abbia presentato la migliore offerta in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

Il rialzo minimo è pari ad euro 100,00.

In caso di parità di offerte, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 77 del R.D. n. 827/24.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Il Comune di Acceglio non assume responsabilità per lo smarrimento di offerte a causa di inesatte indicazioni del recapito o per disguidi postali.

Tutte le spese d'asta, di contratto, di bollo, accessorie, nessuna esclusa, saranno a carico dell'aggiudicatario e così pure le spese per il pagamento e l'onere di ogni imposta e tassa connesse conseguenti l'incanto con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Le somme depositate a titolo di deposito cauzionale verranno successivamente restituite dal Comune di Acceglio ai concorrenti che risulteranno non aggiudicatari.

ART 4

La concessione in affitto dei pascoli oggetto del presente capitolato è preclusa a coloro i quali risultano o sono stati affittuari di terreni di proprietà comunale, in relazione ai quali sussistono morosità o verso i quali il Comune abbia proposto domanda di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, o in relazione ai quali siano in atto vertenze per le quali sia stato esperito, senza esito positivo, il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46 della L. n 203/82. Ai fini della preclusione rileva la data indicata quale termine di presentazione delle domande.

ART 5

I Canoni annui posti a base d'asta sono i seguenti:

ALPE	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA IN EURO	IMPORTO PER DUE ANNUALITA' A BASE D'ASTA IN EURO
TRAVERSIERA	68.800	137.600
SEBOLETTO	9.400	18.800
FONSCINEA	3.200	6.400

ART. 6

Il canone annuale dovrà essere versato alla Tesoreria comunale con le seguenti scadenze:

- per il primo anno, in due rate di pari importo, la prima al momento della stipula del contratto e la seconda entro il 30/10/2021;
- per il secondo anno, il canone annuo dovrà essere corrisposto alle seguenti scadenze: 30/06 e 30/10/2022.

Il mancato pagamento del canone annuo alle scadenze sopraindicate costituisce grave inadempimento e comporta la risoluzione automatica del contratto di affitto ed il conseguente obbligo di rilascio dell'alpe, qualora l'affittuario non sani l'inadempimento, comprensiva degli interessi di mora nel frattempo maturati, entro i successivi tre mesi, nonché una responsabilità risarcitoria commisurata all'importo della cauzione depositata antecedentemente alla stipula del contratto di affitto, che verrà trattenuta dal Comune di Acceglio.

La risoluzione del contratto di affitto per mancato pagamento del canone di cui al precedente comma 2 è da considerarsi "grave inadempimento" ai sensi dell'art. 5 della L. n. 203/1982 e comporterà la decadenza dal diritto di prelazione, come previsto dall'art. 4bis, comma 2 della medesima L. n. 203/1982.

ART.7

Compite le formalità d'asta ed aggiudicati in via definitiva i lotti, gli affittuari saranno vincolati nei confronti dell'ente appaltante e dovranno presentarsi per la stipula del contratto entro il termine fissato dall'amministrazione, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e di perdita del deposito cauzionale.

Almeno 5 giorni prima della stipula del contratto d'affitto e comunque annualmente almeno 5 giorni prima della monticazione, l'affittuario dovrà trasmettere all'Ufficio di Segreteria del Comune di Acceglio copia del registro di stalla informatizzato, certificato dalla Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica da cui si evinca:

- la coincidenza dei dati identificativi dell'azienda, riportati nella scheda di stalla, con quelli dell'affittuario;
- la consistenza del bestiame dell'allevamento della/delle aziende zootecniche che l'affittuario condurrà per l'alpeggio.

A tal fine si precisa che qualora l'affittuario, in aggiunta ai propri capi di bestiame, conduca al pascolo animali di proprietà altrui, dovrà trasmettere alla Segreteria del Comune di Acceglio, oltre al proprio registro di stalla, anche quello dei terzi.

Nel caso delle associazioni temporanee di scopo, le stesse dovranno trasmettere all'Ufficio di Segreteria del Comune di Acceglio copia del registro di stalla informatizzato, certificato dalla Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica di tutti i richiedenti interessati all'utilizzo delle alpi

ART. 8

Prima della stipula del contratto l'affittuario dovrà provvedere al versamento di un deposito cauzionale, anche mediante polizza assicurativa o fideiussoria, pari al 20% dell'ammontare del canone annuo, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali e del corretto utilizzo delle infrastrutture dell'alpeggio.

ART. 9

Successivamente alla conclusione del contratto di affitto, l'affittuario si impegna a comunicare in occasione del trasferimento del bestiame al Comune di Acceglio il giorno e l'ora in cui i capi di bestiame verranno condotto all'alpeggio.

Presso il Comune di Acceglio dovranno essere depositati i prescritti modelli 7.

Dovranno essere integralmente rispettati i dettami prescritti dalla vigente normativa in materia di trasferimento del bestiame, di certificato di origine e di sanità per l'alpeggio.

ART. 10

Il contratto regolerà i rapporti con l'aggiudicatario e verrà mediante sottoscrizione di regolare contratto di affitto avente durata pari a 2 anni dal 2021 al 2022, che verrà stipulato con oneri a carico dell'aggiudicatario, a norma di legge alla presenza del rappresentante delle organizzazioni di Patronato agricolo indicate dall'aggiudicatario.

Tutte le spese attinenti al contratto saranno a carico dell'affittuario. I contratti recanti un canone complessivo per due annualità di importo superiore ad Euro 40.000 saranno redatti in forma pubblica-amministrativa alla presenza comunque del rappresentante delle organizzazioni di Patronato agricolo indicate dall'aggiudicatario.

E' escluso il rinnovo tacito del contratto e, pertanto, il contratto cesserà di diritto e di fatto nel termine contrattuale prestabilito senza necessità di preavviso o disdetta

ART. 11

E' fatto divieto all'affittuario di subaffittare o di subconcedere in tutto o in parte i terreni oggetto del presente contratto. In caso di inadempienza a tale divieto il Comune di Acceglio avrà diritto, senza necessità di ulteriori formalità o azioni possessorie, in deroga a quanto previsto dall'art. 21 della Legge 203/82, alla risoluzione del contratto con effetto immediato.

L'aggiudicatario ha l'obbligo della monticazione con i propri capi di bestiame e dovrà garantire un carico di capi tale da assicurare il completo sfruttamento delle superfici pascolo dell'Alpe oggetto di assegnazione.

L'eventuale rinuncia alla monticazione, oltre a determinare la risoluzione del contratto, non darà titolo alla restituzione di quanto precedentemente dovuto a titolo di canone d'affitto.

ART. 12

Il Comune di Acceglio, in qualità di "titolare del trattamento dei dati", informa, ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (di seguito "GDPR"), che i dati forniti dai partecipanti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività dell'Ente, formeranno oggetto di trattamento ai sensi dell'art. 2-sexies nel rispetto del GDPR. Saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali connesse e/o strumentali alla stipula dei contratti di affitto di cui al presente avviso. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, ad opera di soggetti, interni ed esterni all'Ente, appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 del GDPR. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei termini previsti dalle singole norme di riferimento.

ART. 13

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia al Regolamento per la concessione in affitto delle alpi pascolive di proprietà comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 8 del 7/03/2014, che qui si intende integralmente richiamato.